# STATUTO
## TENNIS CLUB SAN DANIELE
## ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

**Articolo 1 - Costituzione**

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., una Associazione sportiva sotto la denominazione Tennis Club S.Daniele Associazione Sportiva Dilettantistica che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

**Articolo 2 - Sede**

1. La Associazione ha sede a S.Daniele del Friuli via N. Nussi n.2 dove svolge la sua attività.

**Articolo 3 - Scopi**

1. La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. La Associazione ha come finalità, in via stabile e principale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2021, l'organizzazione di attività sportive, sociali culturali e ricreative, nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ("F.I.T.P.") o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, e in particolare la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, ai Campionati nazionali individuali o a squadre e ai tornei debitamente autorizzati.
3. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.

**Articolo 4 - Durata**

1. La a durata della Associazione è illimitata .

**Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.P.**

1. La Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per se, per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I..
2. La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T.P. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.P.

**Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva**

1. La Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T.P., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.P.

**Articolo 7 - Organi sociali**

1. Gli organi sociali sono:
   a) l'Assemblea;
   b) il Presidente;
   c) il Consiglio direttivo;
   d) il Segretario;

**Articolo 8 - Assemblea**

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio direttivo, con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio direttivo, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

**Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea**

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

**Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
   a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
   b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
   a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;
   b) in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

**Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea**

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
   a) approvare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'anno trascorso;
   b) eleggere, con votazioni segreta o con altre modalità decise dall'Assemblea, i componenti del Consiglio direttivo;
   c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
   d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
   e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
   a) deliberare le modificazioni statutarie e l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D. Lgs. 36/2021

b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

3. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

**Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
   a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
   b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

**Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità**

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. Tutti gli incarichi hanno la durata di tre anni.
3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

**Articolo 14 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove consiglieri.
2. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Segretario.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

**Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio direttivo**

1. Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.
   Tra l'altro il Consiglio direttivo:
   a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
   b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
   c) stabilisce la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
   d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
   e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
   f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
   g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
   h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati;
   i) assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

j) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021;
k) adotta modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 39/2021.

2. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D. Lgs. 36/2021.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

**Articolo 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

**Articolo 17 - Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

**Articolo 18 - Il Segretario**

**1.** Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

**Articolo 19 - Associati**

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

**Articolo 20 - Ammissione alla Associazione**

1. L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
   a) presentazione della domanda;
   b) pagamento della quota sociale;
   c) accettazione senza riserve del presente statuto;
   d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio ad esclusione dei proprietari degli immobili sede del tennis club.

**Articolo 21 - Tesseramento alla F.I.T.P.**

1. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P. a cura della Associazione.

**Articolo 22 - Cessazione di appartenenza alla Associazione**

1. La qualifica di associato si perde:
   a) per dimissioni presentate per iscritto;
   b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
   c) per radiazione pronunciata dal Consiglio direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

**Articolo 23 - Fondo comune - Entrate**

1. Il Fondo comune è costituito:
   a) dalle quote sociali degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
   b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;

c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
   a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
   b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

**Articolo 24 - Contributi degli Associati**

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che non provvedano entro i 30 giorni successivi alla scadenza annuale del 31/12 al rinnovo della quota sociale sono dichiarati dal Consiglio direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento della quota sociale scaduta per oltre sei mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

**Articolo 25 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo**

1. L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Il Presidente deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

**Articolo 26 - Reinvestimento degli avanzi di gestione**

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.
2. Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

**Articolo 27 - Provvedimenti disciplinari**

1. Sia la F.I.T.P. sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 28 e 29 indipendentemente l'una dall'altra.

**Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari della Associazione**

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio direttivo nei confronti degli associati sono:
   a) ammonizione;
   b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
   c) radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

**Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.**

1. Gli organi di giustizia della F.I.T.P. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
   a) della Associazione;

b) degli dirigenti della Associazione;
c) dei tesserati F.I.T.P. della Associazione.

**Articolo 30 - Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.**

1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.P.

**Articolo 31 - Collegio arbitrale**

1. Gli associati si impegnano, per eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
2. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli artt. 61 e 62 dello statuto e gli artt. 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis e Padel.

**Articolo 32 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria**

1. L'Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.P.

**Articolo 33 - Obblighi di carattere economico**

1. L'Associazione al momento della messa in liquidazione della stessa e tenuta al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati.

**Articolo 34 - Indisponibilità del patrimonio della Associazione**

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente al altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 35 - Lavoratori sportivi e volontari**

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi del D. Lgs. 36/2021. 2. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti. 3. Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2021.

**Articolo 36 - Richiamo normativo**

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.